

DAL SITO DELLA CAI (giugno-2013)

<http://www.commissioneadozioni.it/it/domande-frequenti.aspx>

DOMANDE FREQUENTI

- [A1. La persona non coniugata può richiedere l'adozione internazionale di un minore?](#)
- [A2. Una coppia di fatto può adottare?](#)
- [A3. La legge stabilisce limiti di età tra adottanti e adottato?](#)
- [A4. E' possibile realizzare un'adozione internazionale quando uno dei coniugi ha problemi di salute o è affetto da un handicap?](#)
- [A5. Che cosa può fare una coppia la cui domanda d'idoneità sia stata respinta dal Tribunale per i minorenni?](#)
- [A6. Per procedere all'adozione è necessario l'assenso dei genitori dei coniugi richiedenti?](#)
- [A7. Il decreto di idoneità può essere revocato?](#)

- **A1. LA PERSONA NON CONIUGATA PUÒ RICHIEDERE L'ADOZIONE INTERNAZIONALE DI UN MINORE?**

La **regola generale** vigente in Italia è che **solo le coppie sposate** possono realizzare un'adozione legittimante (per adozione legittimante si intende quella che crea un rapporto di filiazione identico a quello che c'è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori). Questo vale sia per l'adozione nazionale, sia per l'adozione internazionale. Tuttavia, nel 2005 la Corte Costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l'adozione di una bambina bielorusa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto (nell'ambito del c.d. soggiorni di risanamento) si pronunciò nel senso dell'ammissibilità dell'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale (cfr. [l'ordinanza 347/05](#)). La Corte ha cioè ritenuto possibile l'adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:

- quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori,
- nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)
- nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d'età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all'adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).

Il single può pertanto essere dichiarato, dal Tribunale per i minorenni, idoneo all'adozione internazionale di un minore che si trovi nelle predette condizioni. Tuttavia, l'adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d'origine del minore è ammessa l'adozione da parte di persone non coniugate e se l'autorità del Paese d'origine medesimo deciderà che l'adozione da parte del single effettivamente corrisponde all'interesse del minore.

• **A2. UNA COPPIA DI FATTO PUÒ ADOTTARE?**

No, possono essere dichiarate idonee all'adozione internazionale solo le coppie spostate e conviventi stabilmente da almeno tre anni (cfr. l'art. 6, commi 1 e 4, della [legge n. 184/83](#)).

Per determinare la durata della convivenza, si tiene conto anche di quella precedente al matrimonio: se i coniugi hanno convissuto prima del matrimonio per un periodo che, cumulato a quello successivo matrimonio, raggiunge i tre anni complessivi e continuativi, la loro domanda è ammissibile.

La durata e la continuità della convivenza sono accertate dal Tribunale per i minorenni, sulla base delle prove documentali offerte dai coniugi o attraverso l'audizione di testimoni.

• **A3. LA LEGGE STABILISCE LIMITI DI ETÀ TRA ADOTTANTI E ADOTTATO?**

Si. Tra i coniugi adottanti e il minore adottando deve esserci una differenza d'età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 45 anni (cfr. l'art. 6, commi 3, 5 e 6, della [legge n. 184/83](#)). La differenza massima d'età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane.

Esempio: marito di 49 anni, moglie di 46 anni > i coniugi possono adottare un bambino di almeno un anno; marito di 47 anni, moglie di 43 anni > i coniugi possono adottare un bambino anche di pochi mesi.

Esistono alcuni **casi particolari**, che modificano le regole principali.

A) In tre casi la differenza massima di 45 anni tra l'età degli adottanti e l'età adottando può essere superata:

- se i coniugi hanno altri figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minore;
- se l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia,
- se l'adozione riguarda contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un'età rientrante nel limite fissato dalla legge.

B) Se uno dei due coniugi è più vecchio dell'altro di 10 anni e più, la differenza massima d'età rispetto al bambino è di 55 anni, da calcolare rispetto all'età del coniuge più vecchio. Esempio: marito di 58 anni, moglie di 46 anni > i coniugi possono adottare un bambino di almeno 3 anni (58 - 55); marito di 60 anni, moglie di 45 anni > i coniugi possono adottare un bambino di almeno 5 anni (60 - 55).

Occorre tenere presente che anche gli Stati d'origine hanno proprie regole a proposito dell'età degli aspiranti all'adozione.

Ad esempio, alcuni Stati non accettano le domande di coppie che abbiano superato una certa età: in Cina sono accettate solo le domande delle coppie in cui entrambi i coniugi non abbiano meno di 30 anni e più di 50 anni; altri Stati prevedono che la differenza massima d'età tra gli adottanti e l'adottando sia inferiore a 45 anni, oppure calcolano la differenza rispetto al coniuge più giovane (come in Ucraina).

Pertanto, occorre tener conto anche delle regole vigenti in tema d'età in ogni Stato d'origine. In concreto, prevale la norma più restrittiva.

ATTENZIONE: il decreto d'idoneità può fissare limiti d'età più restrittivi, che devono essere rispettati (cfr. l'art. 30, comma 2, della [legge n. 184/83](#): "Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.").

- **A4. E' POSSIBILE REALIZZARE UN'ADOZIONE INTERNAZIONALE QUANDO UNO DEI CONIUGI HA PROBLEMI DI SALUTE O È AFFETTO DA UN HANDICAP?**

La normativa italiana in tema di adozioni (nazionali e internazionali) prevede un'approfondita valutazione sull'effettiva e duratura (nei limiti della umana prevedibilità) idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione di farsi carico di un minore in stato di abbandono e di rispondere in modo adeguato e costante alle sue esigenze (cfr. l'art. 6, comma 2, l'art. 22, comma 4, l'art. 29 *bis*, comma 4 lettera c, della [legge n. 184/83](#)). L'indagine a cura dei servizi territoriali, sociali, psicologici e sanitari, deve accertare anche l'aspetto relativo alla situazione di salute dei coniugi, essendo indispensabile poter prevedere che i coniugi siano in grado di dedicare tutte le loro energie – fisiche e mentali - alle cure di un minore che ha già attraversato esperienze destabilizzanti. Nel caso di coppie in cui uno dei coniugi sia affetto da un handicap, occorre verificare, caso per caso, se e come l'invalidità e la sua prevedibile evoluzione possono interferire con l'attitudine a farsi carico di un minore in stato di abbandono e con la necessità di dedicargli energie e attenzioni costanti per tutto il tempo necessario al suo cammino di crescita. I Tribunali per i minorenni emettono decreti d'idoneità all'adozione internazionale a favore di coppie la cui validità fisica non sia piena. Non può peraltro sorprendere se, nei Paesi di origine dei minori in stato di abbandono, viene svolta un'ulteriore selezione, volta ad offrire a tali bambini coppie genitoriali con uno stato di salute più solido: tanto più che in quelle sedi è possibile scegliere, nell'interesse del minore, tra le coppie provenienti da numerosi Stati di accoglienza. Pertanto, in numerosi Paesi d'origine la normativa in tema di adozione prevede requisiti rigorosi anche a proposito della salute degli aspiranti adottanti, ad esempio individuando specifiche malattie o menomazioni che determinano l'inammissibilità della domanda di adozione.

- **A5. CHE COSA PUÒ FARE UNA COPPIA LA CUI DOMANDA D'IDONEITÀ SIA STATA RESPINTA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI?**

Contro il decreto che non accoglie la domanda d'idoneità all'adozione internazionale è possibile proporre **reclamo avanti alla Corte d'Appello** - sezione famiglia - territorialmente competente (cfr. l'art. 30, comma 5, della [legge n. 184/83](#)). Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni. Se la Corte d'Appello accoglie il ricorso e dichiara la coppia idonea all'adozione internazionale, la coppia può proseguire il percorso adottivo conferendo l'incarico ad un Ente autorizzato, secondo le regole ordinarie. E' tuttavia importante considerare che le decisioni di non idoneità sono pronunciate quando emergono situazioni che potrebbero rappresentare un rischio per la riuscita dell'adozione, per il futuro del bambino adottato e della stessa coppia. Pertanto, è estremamente opportuno che la coppia non ritenuta idonea dal Tribunale per i minorenni analizzi i motivi che hanno determinato la decisione del Tribunale. Spesso un periodo di riflessione, possibilmente con l'aiuto dei servizi territoriali o di altri esperti, consente di raggiungere una maggiore consapevolezza e una maturazione assai preziosa per la realizzazione del progetto adottivo.

- **A6. PER PROCEDERE ALL'ADOZIONE È NECESSARIO L'ASSENSO DEI GENITORI DEI CONIUGI RICHIEDENTI?**

Nel disciplinare l'adozione nazionale l'art. 22 della [legge n. 184/83](#) dispone che gli ascendenti dei coniugi richiedenti l'adozione nazionale devono essere sentiti dal giudice prima che venga disposto l'affidamento preadottivo di un minore. Nella pratica, l'audizione degli ascendenti viene sostituita

dall'acquisizione del loro "assenso" scritto. La norma viene da molti tribunali applicata analogicamente a proposito dell'adozione internazionale.

La ragione di questo adempimento è duplice.

Da un lato, c'è la necessità di conoscere approfonditamente l'ambiente anche familiare in cui il minore adottando sarà accolto. Se gli ascendenti degli adottanti sono contrari all'adozione, il minore adottando troverà un ambiente familiare già connotato da ostilità e rifiuto. Questo non impedisce di per sé l'emissione del decreto di idoneità all'adozione internazionale, ma rende necessario approfondire le dinamiche familiari e accertare come gli aspiranti all'adozione intendono e sono davvero in grado di tutelare il figlio dalla mancata accettazione della famiglia.

L'altro motivo per cui è opportuno chiarire l'opinione degli ascendenti è che, con la creazione del rapporto di filiazione, nascono dei precisi doveri anche in capo agli ascendenti.

L'art. 148 del codice civile stabilisce infatti che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti della prole.

L'"assenso" degli ascendenti è una sorta di presa d'atto delle conseguenze giuridiche dell'adozione anche nei loro confronti.

• A7. IL DECRETO DI IDONEITÀ PUÒ ESSERE REVOCATO?

Si. La legge prevede espressamente la revoca del decreto d'idoneità in caso di sopravvenute cause che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità (cfr. art. 30, comma 4, della [legge n. 184/83](#), e l'art. 14, comma 1, lettera c), del [DPR n. 108/07](#)).

Occorre tener presente che lo scopo degli accertamenti preliminari alla dichiarazione d'idoneità, in Italia così come in ogni altro Paese, è verificare l'effettiva capacità di una coppia di mettersi a disposizione di un bambino in stato di abbandono, diventandone definitivamente i genitori. Solo così la dichiarazione d'idoneità garantisce alle autorità del Paese d'origine del bambino adottando che la coppia, presentata dallo Stato italiano per il tramite degli enti autorizzati, è effettivamente in grado di prendersi cura del bambino e di aiutarlo a crescere in modo sano e armonioso.

Ebbene, questa capacità è strettamente collegata non solo alle caratteristiche di personalità dei coniugi, ma anche allo specifico equilibrio della loro relazione e delle loro relazioni con il mondo esterno. E gli equilibri, si sa, possono cambiare.

Ad esempio: un nuovo lavoro, il trasferimento in un'altra città, l'arrivo di un figlio (biologico o adottato in Italia), la perdita di un genitore, una malattia importante, sono tutti avvenimenti che possono incidere sulle disposizioni d'animo e sul carattere delle persone, sul loro reciproco affetto, sulle loro relazioni all'interno della famiglia e nella società e possono perciò anche modificare lo spazio e la disponibilità per l'accoglienza di un figlio adottivo.

E' per questo che la legge prevede espressamente la revoca del decreto d'idoneità in caso di sopravvenute cause che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità (cfr. art. 30, comma 4, della [legge n. 184/83](#), e l'art. 14, comma 1, lettera c del [DPR n. 108/07](#)). Ciò non significa necessariamente che la coppia è diventata inadatta, bensì che è cambiata e che non corrisponde più alla descrizione e alla valutazione con la quale è stata presentata alle autorità straniere.

Occorre tener presente che in tutti gli altri Paesi d'accoglienza la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale ha una durata limitata nel tempo (dai tre ai cinque anni), proprio per assicurare la corrispondenza tra la situazione reale degli aspiranti all'adozione e la valutazione comunicata al Paese estero.

Solo in Italia la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, ha un'efficacia illimitata nel tempo, purché sia stato dato mandato ad un ente autorizzato entro un anno, (cfr. l'art. 30, comma 2, della [legge n. 184/83](#)).

A causa di questa efficacia del decreto illimitata nel tempo, le autorità dei Paesi d'origine chiedono

periodici aggiornamenti delle relazioni. Se poi intervengono nella vita della coppia circostanze di particolare rilievo (come appunto figli biologici o adottivi, malattie, eccetera), i Paesi d'origine richiedono specifici approfondimenti, che di fatto comportano attività d'indagine non molto diverse da quelle realizzate prima del decreto d'idoneità.

-
- [B1. Può una coppia di cittadini stranieri residenti in Italia rivolgersi direttamente al proprio Stato d'origine per realizzare là un'adozione nazionale?](#)
 - [B2. I cittadini italiani residenti in un Paese estero possono attivare una procedura di adozione in tale Paese?](#)
-

- **B1. PUÒ UNA COPPIA DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL PROPRIO STATO D'ORIGINE PER REALIZZARE LÀ UN'ADOZIONE NAZIONALE?**

No. Tutti coloro che risiedono in Italia devono seguire scrupolosamente la legge italiana: altrimenti l'adozione realizzata all'estero non potrà essere riconosciuta in Italia, né potrà essere consentito l'ingresso in Italia del bambino adottato all'estero. Pertanto, anche le coppie straniere residenti in Italia, così come le coppie formate da un cittadino italiano e un cittadino straniero, devono munirsi del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni e rivolgersi ad un ente autorizzato dalla CAI ad operare nel loro Paese d'origine. Se nessun ente italiano opera nel suo Paese d'origine, la coppia deve rivolgersi alla CAI, che verificherà la possibilità di realizzare questo progetto. Si veda al riguardo il successivo punto [C5](#).

- **B2. I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN UN PAESE ESTERO POSSONO ATTIVARE UNA PROCEDURA DI ADOZIONE IN TALE PAESE?**

L'articolo 36, comma 4, della [legge n. 184/83](#), dispone che "L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione." In altre parole, i coniugi cittadini italiani residenti in un Paese estero che vogliono realizzare un'adozione internazionale:

1) se risiedono nel Paese estero da **meno di due anni**, devono necessariamente seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana. Pertanto, essi devono presentare al tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia l'istanza per essere dichiarati idonei all'adozione internazionale. Gli accertamenti saranno svolti dai servizi territoriali italiani del luogo di ultima residenza, ovvero, a seconda delle procedure adottate dai singoli tribunali, dalle autorità consolari del luogo della loro attuale residenza, appositamente delegate e sempre che esse dispongano delle strutture per svolgere tali attività, oppure ancora da servizi pubblici o organismi privati del Paese di residenza, su specifica autorizzazione del tribunale italiano. Una volta eventualmente ottenuto il decreto di idoneità, i coniugi dovranno conferire l'incarico ad uno degli enti italiani e la procedura si svolgerà secondo le fasi ordinarie, fino al rilascio dell'autorizzazione all'ingresso in Italia del minore e alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano, su ordine del competente tribunale per i minorenni.

2) se gli aspiranti all'adozione risiedono nel Paese estero da **oltre due anni** e con carattere di stabilità, essi possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (vedi punto 1), ovvero seguire la normativa del Paese in cui risiedono. In questo secondo caso, gli aspiranti all'adozione potranno attivare la procedura in base alle previsioni della normativa locale (anche per i requisiti di idoneità). Una volta ottenuta l'adozione secondo la legge del Paese di residenza abituale, gli adottanti dovranno chiedere al tribunale per i minorenni italiano competente per territorio il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, con conseguente trascrizione del medesimo nei registri dello stato civile italiano. Questo consentirà al minore adottato di acquistare la cittadinanza italiana.

IMPORTANTE: finché la sentenza straniera di adozione non è trascritta in Italia, il minore adottato all'estero non può ricevere il visto d'ingresso in Italia. Pertanto, è opportuno che gli interessati promuovano quanto prima la procedura di riconoscimento da parte del tribunale italiano, senza aspettare la vigilia di un viaggio in Italia.

- [C1. Che funzioni hanno gli enti autorizzati?](#)
- [C2. Come scegliere l'ente autorizzato?](#)
- [C3. E' possibile prorogare il periodo di un anno entro il quale deve essere conferito il mandato ad un ente autorizzato?](#)
- [C4. Si può realizzare un'adozione internazionale in un Paese non aderente alla Convenzione de L'Aja?](#)
- [C5. Può una coppia adottare in un Paese nel quale non operano enti autorizzati?](#)

• **C1. CHE FUNZIONI HANNO GLI ENTI AUTORIZZATI?**

Nel ratificare la [Convenzione dell'Aja del 1993](#) in materia di adozione internazionale (con la [legge n. 476/98](#)), l'Italia ha scelto di rendere indispensabile l'intervento degli enti autorizzati, ai quali le coppie devono necessariamente conferire incarico per procedere all'adozione internazionale.

Il ruolo dell'ente autorizzato non consiste nella pura e semplice attività di "intermediazione" tra la coppia aspirante all'adozione e il Paese di origine in cui si intende adottare.

L'ente autorizzato, secondo quanto previsto dalla [Convenzione de L'Aja](#), svolge una serie di attività che garantiscono la regolarità e la migliore qualità dell'adozione, intervenendo in tutto il procedimento che va dalla presentazione della domanda nel Paese d'origine fino all'ingresso in Italia del bambino adottato e proseguendo con la periodica presentazione alle autorità straniere dei rapporti sull'inserimento familiare e sociale del bambino. Fin dal momento in cui l'ente autorizzato riceve l'incarico dalla coppia, esso aiuta i coniugi a rendere più concreta la loro aspirazione ad adottare un minore straniero nella complessa realtà dell'adozione internazionale.

E' importante che la coppia che desidera accogliere in adozione un minore (italiano o straniero) comprenda che le leggi (italiane e straniere) sull'adozione e le relative procedure non sono inutigli ostacoli alla realizzazione del progetto adottivo, bensì garanzie della correttezza della procedura, a tutela del minore e della stessa coppia.

• **C2. COME SCEGLIERE L'ENTE AUTORIZZATO?**

Entro un anno dalla notifica del decreto d'idoneità i coniugi devono conferire ad un ente autorizzato, iscritto nell'apposito albo tenuto dalla CAI, l'incarico ad assisterli nella realizzazione

di un'adozione internazionale. Si tratta di un contratto regolato dalle norme del codice civile relative al contratto di mandato (cfr. artt. 1703 e seguenti del codice civile).

Nello scegliere l'ente cui affidarsi, i coniugi devono innanzi tutto tener presente che ogni ente può accettare l'incarico solo da parte delle coppie che risiedono nella regione o nella macroarea in cui l'ente medesimo è stato autorizzato ad operare.

Questa regola intende assicurare la necessaria vicinanza tra le coppie e l'ente autorizzato, il quale deve disporre, nell'area geografica in cui opera, delle strutture organizzative e operative che "garantiscono l'esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione." (cfr. artt. 8 e 9 della [delibera della CAI n. 13 del 28/10/2008](#)).

Ogni ente è pertanto autorizzato ad operare in una o più regioni, ovvero in una o più macroaree.

Le macroaree sono cinque e comprendono le seguenti regioni:

Macroarea A: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia;

Macroarea B: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

Macroarea C: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna;

Macroarea D: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania;

Macroarea E: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

In casi particolari, la Commissione può autorizzare la coppia ad incaricare un ente che non opera nella regione ove la coppia risiede. In tali casi, l'ente indicato deve predisporre uno specifico progetto che garantisca, eventualmente con la collaborazione dei servizi territoriali, l'assistenza e l'accompagnamento della coppia durante tutte le fasi del percorso adottivo e nel post adozione.

L'[Albo degli enti autorizzati](#) consente di verificare l'area di attività di ogni ente in Italia e all'estero.

- **C3. E' POSSIBILE PROROGARE IL PERIODO DI UN ANNO ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE CONFERITO IL MANDATO AD UN ENTE AUTORIZZATO?**

No, la legge **non prevede alcuna possibilità di proroga** del periodo di un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità per il conferimento dell'incarico ad un ente autorizzato (cfr. l'art. 31, comma 1, della [legge n. 184/83](#)). Pertanto, se la coppia dichiarata idonea non conferisce l'incarico ad un ente autorizzato entro un anno dalla comunicazione del decreto, questo diventa inefficace e occorre presentare una nuova dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni.

- **C4. SI PUÒ REALIZZARE UN'ADOZIONE INTERNAZIONALE IN UN PAESE NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DE L'AJA?**

Sì, è possibile realizzare un'adozione internazionale in un Paese non aderente alla [Convenzione de L'Aja del 1993](#), purché siano rispettati, oltre che la normativa italiana, i principi della Convenzione medesima. Inoltre, occorre che in tale Paese operi un ente autorizzato italiano, che seguirà la procedura.

Gli enti italiani, infatti, possono essere autorizzati dalla CAI ad operare anche in Paesi non aderenti alla [Convenzione de L'Aja](#), purché la normativa di tale Paese non confligga con la [Convenzione](#).

- **C5. PUÒ UNA COPPIA ADOTTARE IN UN PAESE NEL QUALE NON OPERANO ENTI AUTORIZZATI?**

Secondo il sistema normativo vigente in Italia, **non è possibile** realizzare adozioni internazionali nei Paesi per i quali nessun ente sia stato autorizzato dalla CAI.

Ciò non costituisce una limitazione irragionevole, anche in considerazione del grandissimo numero di Paesi (70) in cui gli enti italiani sono autorizzati ed operano.

Inoltre, occorre tenere presente che i Paesi, per i quali nessun ente italiano è autorizzato, spesso presentano una di queste caratteristiche:

- 1) proibiscono l'adozione (come la maggior parte dei Paesi di diritto islamico)
- 2) non consentono le adozioni internazionali, ovvero le consentono solo ai propri connazionali residenti all'estero
- 3) non assicurano il rispetto dei principi della [Convenzione de L'Aja](#) (ad esempio, lo stato di abbandono non è oggetto di verifiche sufficienti)
- 4) prevedono condizioni troppo difficili (ad esempio periodi di residenza permanente all'estero molto lunghi)
- 5) presentano condizioni ambientali rischiose (per esempio guerre civili, epidemie).

La regola generale, secondo la quale non è possibile adottare nei Paesi in cui nessun ente italiano è autorizzato, ha una sola eccezione che riguarda le coppie nelle quali almeno uno dei coniugi è cittadino straniero e che desiderano realizzare un'adozione nel loro Paese d'origine. Infatti, in tali situazioni il progetto di adottare nel Paese d'origine è comprensibile (anche in termini di reciprocità: la nostra legge consente ai cittadini italiani residenti all'estero di presentare domanda di adozione in Italia).

Se gli interessati sono originari di un Paese in cui nessun ente italiano opera, essi, in quanto residenti in Italia, sono comunque tenuti a seguire la procedura italiana e munirsi del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni.

Una volta ottenuto tale decreto, i coniugi devono subito rivolgersi alla CAI che valuterà la situazione caso per caso: se le norme e le procedure previste nel Paese d'origine della coppia sono conformi ai principi della [Convenzione de L'Aja](#), la CAI indicherà alla coppia le concrete modalità con cui proseguire l'iter adottivo. Si sottolinea che anche in questi casi occorre attivare la procedura entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità.

-
- [D1. Una volta scelto un ente autorizzato, si può, nel corso della pratica, cambiare incaricandone un altro?](#)
 - [D2. Può l'ente autorizzato incaricato recedere dal contratto, rinunciando al mandato?](#)
 - [D3. Chi deve richiedere alla CAI l'autorizzazione all'ingresso?](#)
 - [D4. Nel corso della procedura, la coppia deve adempiere qualche obbligo nei confronti della CAI \(ad esempio: inviare o richiedere documenti\)?](#)
 - [D5. Che cosa si intende per "abbinamento"? Chi lo decide?](#)
 - [D6. Che cos'è l'affidamento preadottivo?](#)
 - [D7. Che cosa deve fare una coppia se, dopo avere ottenuto il decreto d'idoneità, subentra una gravidanza?](#)
 - [D8. È possibile portare a termine una procedura di adozione internazionale, se durante il periodo di attesa la coppia ha adottato attraverso la procedura di adozione nazionale?](#)

- **D1. UNA VOLTA SCELTO UN ENTE AUTORIZZATO, SI PUÒ, NEL CORSO DELLA PRATICA, CAMBIARE INCARICANDONE UN ALTRO?**

Si, è possibile revocare l'incarico all'ente cui lo si era conferito e incaricare un altro ente individuato. E' importante che la revoca e il nuovo incarico siano contestuali o almeno molto ravvicinati tra loro nel tempo. Pertanto, prima di procedere alla revoca, è sempre opportuno avere verificato la disponibilità dell'altro ente ad accettare l'incarico. Tutti i passaggi devono essere chiaramente comunicati (per esempio con raccomandata A. R.) agli enti coinvolti e alla

Commissione. Non è tuttavia necessaria una preventiva autorizzazione della Commissione ([comunicato del 4 luglio 2006](#)).

- **D2. PUÒ L'ENTE AUTORIZZATO INCARICATO RECEDERE DAL CONTRATTO, RINUNCIANDO AL MANDATO?**

Si, è possibile. Tra la coppia che conferisce l'incarico e l'ente autorizzato viene stipulato un contratto di mandato, la cui disciplina generale è stabilita dal codice civile (cfr. in particolare gli articoli 1703 e seguenti), oltre che dalla [legge n. 184/83](#).

Il contratto si estingue, tra le altre cause, per revoca da parte del mandante (=la coppia, cfr. punto [D1](#)) o per rinuncia del mandatario (=l'ente autorizzato).

La legge prevede che il mandatario (=l'ente autorizzato) possa rinunciare al mandato per **giusta causa**, cioè quando si verificano fatti di particolare gravità, tali da impedire la continuazione del rapporto. Inoltre, il contratto può prevedere che l'ente autorizzato possa recedere in specifiche circostanze (come in caso di rifiuto da parte della coppia dell'abbinamento proposto, senza giustificato motivo).

- **D3. CHI DEVE RICHIEDERE ALLA CAI L'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO?**

L'Ente autorizzato che ha seguito la coppia nell'iter adottivo trasmette la documentazione completa alla CAI, utilizzando il portale web ad accesso protetto, predisposto al fine di facilitare e accelerare lo scambio di documenti con gli Enti.

La CAI, dopo aver verificato che la documentazione è completa e in regola, entro due giorni lavorativi emette l'autorizzazione all'ingresso del bambino in Italia, comunicandola all'ente, al Tribunale per i minorenni e alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui si è svolta la procedura adottiva. Ovviamente, se la documentazione è incompleta o irregolare, saranno necessari tempi maggiori.

- **D4. NEL CORSO DELLA PROCEDURA, LA COPPIA DEVE ADEMPIERE QUALCHE OBBLIGO NEI CONFRONTI DELLA CAI (AD ESEMPIO: INVIARE O RICHIEDERE DOCUMENTI)?**

No. Tutti gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'iter adottivo rispetto alla CAI sono svolti dall'Ente Autorizzato.

- **D5. CHE COSA SI INTENDE PER "ABBINAMENTO"? CHI LO DECIDE?**

L'abbinamento è quella fase della procedura in cui l'autorità competente del Paese d'origine individua, tra le domande depositate da parte delle coppie aspiranti all'adozione, quella dei coniugi più rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche necessità dei bambini in attesa di adozione.

Nell'esaminare i fascicoli delle coppie in attesa, l'autorità competente del Paese d'origine tiene conto dell'ordine cronologico con cui i fascicoli sono stati depositati.

Tuttavia, poiché la funzione essenziale dell'abbinamento è trovare la famiglia giusta per ciascun bambino, le caratteristiche e i bisogni del bambino (l'età, lo stato di salute, la presenza di fratelli, le sue specifiche esperienze di vita, quali traumi, abusi, eccetera) possono rendere necessaria la deroga dall'ordine cronologico.

L'iniziale abbinamento degli aspiranti genitori adottivi con uno specifico bambino viene dunque deciso dall'autorità competente del Paese d'origine del bambino. A questo punto, la proposta di abbinamento viene inviata, insieme al dossier del bambino (o ad una scheda più o meno dettagliata, a seconda del Paese d'origine) all'ente che segue la coppia.

L'ente provvede ad informare la coppia della proposta di abbinamento e a comunicarle tutte le notizie ricevute sul bambino.

Sulla base di tali informazioni, valutate insieme all'ente, nonché di eventuali approfondimenti (nel caso in cui lo Stato d'origine li consenta), la coppia decide se accettare o rifiutare la proposta di abbinamento.

L'accettazione della proposta di abbinamento da parte degli aspiranti genitori adottivi segna la fine della fase dell'abbinamento e apre la successiva fase dell'incontro con il bambino nel suo Paese di origine.

La procedura di abbinamento descritta corrisponde al modello previsto dalla [Convenzione de L'Aja del 1993](#) ed è applicata in quasi tutti i Paesi d'origine che hanno ratificato [la Convenzione](#), ma anche in Paesi d'origine che – pur non avendola ratificata – ad essa si sono ispirati.

In altri Paesi d'origine (ad esempio l'Ucraina) vige un sistema diverso, secondo il quale gli aspiranti all'adozione ricevono la proposta di abbinamento direttamente in occasione del loro primo viaggio nel Paese d'origine.

• **D6. CHE COS'È L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO?**

In alcuni Paesi d'origine (così del resto come in Italia per le adozioni nazionali) è previsto che, prima della pronuncia dell'adozione definitiva, ci sia un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale l'autorità competente (di solito un tribunale) verifica la positività dell'abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Questo periodo di convivenza precedente alla pronuncia definitiva dell'adozione è denominato "affidamento preadottivo". Alcuni Paesi consentono che tale periodo di affidamento preadottivo possa svolgersi nel Paese dei coniugi adottanti e a tal fine autorizzano l'espatrio del bambino.

Pertanto, il provvedimento di affidamento a scopo adottivo è emesso dall'autorità competente del Paese d'origine, mentre il controllo sull'andamento dell'affidamento preadottivo e la pronuncia definitiva dell'adozione spettano all'autorità competente del Paese d'accoglienza.

I Paesi d'origine che prevedono l'affidamento preadottivo sono l'India, le Filippine, la Thailandia, la Slovacchia, nonché numerosi Paesi africani (quali Senegal, Gambia, Kenya).

In Italia, durante il periodo di affidamento preadottivo i servizi territoriali competenti incontrano la famiglia per valutare la situazione e svolgono gli opportuni interventi per favorire l'inserimento del minore nella sua nuova famiglia. Al termine del periodo di affidamento preadottivo (che dura un anno, con possibilità di proroga, qualunque sia la durata prevista nel Paese d'origine), il Tribunale per i minorenni verifica l'effettivo interesse del minore all'adozione definitiva e decide di conseguenza.

• **D7. CHE COSA DEVE FARE UNA COPPIA SE, DOPO AVERE OTTENUTO IL DECRETO D'IDONEITÀ, SUBENTRA UNA GRAVIDANZA?**

La gravidanza è un momento di cambiamento totale nella vita della coppia (cfr. il punto [A7](#)). Con l'arrivo del figlio, la famiglia sarà completamente diversa da quella conosciuta, descritta e valutata dai servizi territoriali, giudicata dal Tribunale per i minorenni e presentata all'autorità straniera del Paese d'origine.

Di conseguenza, l'autorità del Paese d'origine non ha più gli elementi di conoscenza per decidere se quella specifica famiglia è in grado di accogliere e di prestare tutte le cure e attenzioni necessarie a

quei particolari bambini che hanno bisogno dell'adozione internazionale.

Del resto, anche il figlio biologico in arrivo ha diritto ad avere tutte le cure e tutta l'attenzione dei suoi genitori per tutto il tempo necessario.

Pertanto, se dopo l'ottenimento del decreto d'idoneità – in qualsiasi momento dell'iter adottivo - interviene una gravidanza, la coppia deve informarne immediatamente l'ente incaricato, il quale è tenuto a segnalare a sua volta la nuova situazione al tribunale per i minorenni, alla Commissione e ai servizi territoriali (cfr. l'art. 14, comma 1, lettera c, del [DPR n. 108/07](#)).

A questo punto, potrà essere avviato il procedimento per l'eventuale revoca del decreto d'idoneità. IN OGNI CASO e anche se non interviene la revoca del decreto d'idoneità, è assolutamente necessario interrompere l'iter adottivo intrapreso all'estero, che potrà essere riavviato solo dopo che la nuova famiglia si è stabilizzata e i servizi territoriali l'hanno rivalutata.

- **D8. È POSSIBILE PORTARE A TERMINE UNA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, SE DURANTE IL PERIODO DI ATTESA LA COPPIA HA ADOTTATO ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI ADOZIONE NAZIONALE?**

L'ingresso in famiglia di un figlio adottato con la procedura di adozione nazionale determina gli stessi effetti, sul carattere e sull'equilibrio della coppia, di una filiazione biologica (cfr. punto [D7](#)), amplificati dalle specifiche caratteristiche e complessità dell'adozione intrapresa. E' pertanto necessario, prima di intraprendere una seconda adozione, che l'equilibrio familiare si sia riassetato. Ciò vale non solo per un'eventuale seconda adozione nazionale, per la quale i coniugi dovranno presentare una nuova dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni e collaborare per tutti i conseguenti accertamenti a cura dei servizi territoriali, ma anche per l'adozione internazionale successiva ad una prima adozione nazionale. Come spiegato al punto [A7](#), infatti, le relazioni sulla base delle quali fu emesso il decreto di idoneità non corrispondono più alla realtà della famiglia e non possono consentire alle autorità competenti dei Paesi d'origine di decidere correttamente l'eventuale abbinamento con un bambino. Pertanto, se dopo aver conferito l'incarico ad un ente autorizzato viene avviata un'adozione nazionale (sia con l'affidamento preadottivo, sia con l'affidamento "a rischio giuridico") **la coppia deve informarne immediatamente l'ente incaricato**, che potrà così intervenire sulla procedura avviata all'estero. **E' poi opportuno attendere la conclusione dell'anno di affidamento preadottivo e la notifica della sentenza di adozione nazionale.** A questo punto la coppia dovrà rinnovare gli atti presso il Tribunale per i minorenni competente che incaricherà i servizi territoriali di aggiornare le relazioni psicosociali.

- [E1. Si può cambiare nome al minore adottato all'estero?](#)
- [E2. Se la sentenza straniera di adozione ha assegnato al bambino il cognome paterno e quello materno, il doppio cognome può essere mantenuto anche in Italia?](#)

- **E1. SI PUÒ CAMBIARE NOME AL MINORE ADOTTATO ALL'ESTERO?**

Il nome è oggetto di un diritto della personalità, riconosciuto dalla legge (artt. 6-8 del Codice Civile).

[La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989](#), ratificata da 192 Paesi, tra i quali l'Italia, all'art. 8, comma 1, così dispone: "Gli Stati Parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuto dalla legge, senza ingerenze illegali."

Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria

proiezione sociale e a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; è garanzia di protezione della personalità umana e della sua dignità.

Nell'adozione internazionale, la decisione dei neo-genitori di cambiare nome al proprio figlio può derivare dalla difficoltà, più o meno consapevole, ad accettare il bambino con tutta la sua storia. Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che il nome è per i bambini l'unica loro proprietà, l'unico riferimento che li tiene agganciati alla loro origine, al loro Paese di provenienza, alla loro cultura di appartenenza, alla loro storia.

Pertanto, anche se in alcuni Paesi d'origine al momento della pronuncia dell'adozione viene chiesto agli aspiranti genitori se desiderano sostituire il nome originario del bambino, è sconsigliabile il cambiamento del nome, a prescindere dall'età del bambino e anche in presenza di nomi "particolari" per noi, ma con un preciso significato nel Paese d'origine e per il minore.

Con queste importanti premesse, la legge italiana ([D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000](#), ["Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"](#) articoli 84 e seguenti) comunque consente in casi particolari od in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti di inoltrare la richiesta per il cambio del nome. Tale richiesta, pur tuttavia, "deve avere carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente se supportata da adeguata documentazione e da significative motivazioni."

La richiesta deve essere inoltrata dai genitori al Prefetto della Provincia del luogo di residenza. Il Prefetto, dopo l'istruttoria di rito e se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto la sostituzione del nome originario o l'aggiunta di altro nome.

- **E2. SE LA SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE HA ASSEGNATO AL BAMBINO IL COGNOME PATERNO E QUELLO MATERNO, IL DOPPIO COGNOME PUÒ ESSERE MANTENUTO ANCHE IN ITALIA?**

Nei Paesi di cultura spagnola (e quindi anche nei Paesi dell'America Latina, come la Colombia, il Cile, il Perù) il figlio porta un doppio cognome, composto dal cognome del padre e dal cognome della madre. Conseguentemente, le sentenze di adozione pronunciate in quei Paesi assegnano al bambino adottato il doppio cognome, formato dal cognome del padre adottivo seguito da quello della madre adottiva.

Al momento della trascrizione in Italia, tuttavia, il cognome imposto dalla sentenza straniera deve essere corretto eliminando il cognome della madre.

Ciò deriva dall'applicazione dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 (["Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"](#)), il quale dispone che l'Ufficiale dello stato civile, allorquando riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio, ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregge mediante annotazione. Infatti, secondo il vigente sistema normativo italiano il figlio legittimo porta il cognome del padre.

Attenzione: nel 2008 e nel 2010 il Ministero dell'Interno ha emesso due circolari ([circolare F/397 - 5226 del 13 maggio 2008](#) e [n. 4 del 18 febbraio 2010](#)) per adeguare l'applicazione del Regolamento dello stato civile ai principi dell'ordinamento comunitario, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia UE ([sentenza 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02](#)). Le due circolari hanno precisato che le istruzioni impartite agli Ufficiali dello stato civile, relative al mantenimento del doppio cognome al momento della trascrizione in Italia dell'atto di nascita, si applicano solamente ai casi di doppio cognome attribuito alla nascita.

Pertanto, nel caso del doppio cognome assegnato con la sentenza di adozione continua a valere la

regola dell'eliminazione, al momento della trascrizione in Italia della sentenza di adozione straniera, del cognome della madre adottiva.

- [F1. E' previsto un bonus per le coppie che conferiscono l'incarico ad un ente autorizzato?](#)
- [F2. È possibile dedurre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute per l'adozione?](#)
- [F3. E' previsto un rimborso delle spese sostenute una volta conclusa l'adozione?](#)

- **F1. E' PREVISTO UN BONUS PER LE COPPIE CHE CONFERISCONO L'INCARICO AD UN ENTE AUTORIZZATO?**

No. Il contributo di 1.200 euro - destinato alle coppie che avevano concluso l'adozione internazionale nell'anno 2007 oppure che, alla data del 31/12/2007, avevano avviato una procedura di adozione internazionale conferendo incarico ad un ente autorizzato - era una misura straordinaria. Ad oggi, non è possibile prevedere se simili interventi saranno riproposti.

- **F2. È POSSIBILE DEDURRE DALLA DENUNCIA DEI REDDITI LE SPESE SOSTENUTE PER L'ADOZIONE?**

Sì. Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Più precisamente, è deducibile dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato che ha curato la relativa procedura. Per avvalersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo *status* di genitore adottivo (cfr. l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77 del 28.05.2004). Ciò significa che è possibile usufruire dell'agevolazione a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute. Non si potranno considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri postadottivi.

- **F3. E' PREVISTO UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE UNA VOLTA CONCLUSA L'ADOZIONE?**

Di anno in anno, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato finanziato il Fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale. In tali decreti sono stati stabiliti i requisiti, la modulistica e i documenti da allegare alla domanda.

Fino ad oggi, è stato così possibile richiedere, una volta conclusa l'adozione, il rimborso del 50% delle spese sostenute.

Tale misura, tuttavia, non ha una validità temporale indefinita, ma necessita di essere rinnovata e rifinanziata di anno in anno. Pertanto, si suggerisce di controllare periodicamente il sito web della CAI, sul quale sono pubblicate tutte le informazioni necessarie, se e non appena i necessari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono emessi.

Normalmente, l'istanza di rimborso può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata emessa l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del/i minore/i.

- [G1. È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all'estero per tutta la durata della pratica dell'adozione?](#)
- [G2. E' possibile per la madre lavoratrice dipendente usufruire del congedo di maternità?](#)
- [G3. E' possibile per la madre lavoratrice dipendente usufruire del congedo di maternità anche prima dell'ingresso del minore in Italia?](#)
- [G4. Il papà lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità?](#)
- [G5. Se l'adozione riguarda due o più minori, la madre o il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'estensione della durata del congedo di maternità/paternità?](#)
- [G6. E' possibile per i genitori lavoratori dipendente usufruire del congedo parentale?](#)
- [G7. Se l'adozione riguarda due o più minori, la madre e il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad un'estensione del congedo parentale?](#)
- [G8. E' possibile per la madre lavoratrice a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata usufruire del congedo di maternità?](#)
- [G9. Il papà lavoratore a progetto e categorie assimilate iscritto alla Gestione separata può usufruire di un congedo di paternità?](#)
- [G10. I genitori lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono godere di congedi parentali?](#)
- [G11. La madre lavoratrice dipendente ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento?](#)
- [G12. E' possibile per il padre lavoratore dipendente usufruire dei riposi per allattamento?](#)
- [G13. Se l'adozione riguarda due o più minori, i riposi per allattamento possono essere raddoppiati?](#)
- [G14. La madre e il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro se il bambino si ammala?](#)
- [G15. La madre e il padre lavoratori a progetto hanno diritto ad astenersi dal lavoro se il bambino si ammala?](#)
- [G16. Esiste una tutela al licenziamento anche in caso di maternità/paternità adottiva?](#)

• **G1. È PREVISTA UNA FORMA DI CONGEDO DAL LAVORO PER IL PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA DELL'ADOZIONE?**

Sì, per i lavoratori dipendenti è previsto un **apposito congedo dal lavoro** a questo scopo, ai sensi dell'art. 26 e 31 del DLgs n. 151/2001 (come sostituiti dai commi 452 e 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244). Il congedo spetta ad entrambi i genitori adottivi ed è di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero. Durante tale congedo non spetta alcuna indennità o retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.

• **G2. E' POSSIBILE PER LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE USUFRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ?**

Sì. La lavoratrice dipendente che abbia adottato un minore straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a **cinque mesi e un giorno** (che corrisponde al giorno di ingresso del minore in Italia), quale che sia l'età del minore all'atto dell'adozione. Il congedo è strettamente legato all'effettivo ingresso del minore in Italia e può essere fruito entro i cinque mesi successivi alla data dell'ingresso. A riguardo fa fede la data dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza

permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali. Per tutta la durata del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell'ultimo mese precedente all'inizio dell'astensione. Alcuni CCNL (in particolare per il pubblico impiego) contengono disposizioni migliorative, che integrano la quota del 20 per cento non coperta dall'indennità di maternità. I periodi di congedo di maternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e nel calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie.

- **G3. E' POSSIBILE PER LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE USUFRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ ANCHE PRIMA DELL'INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA?**

Sì. Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell'ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all'estero, richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita precedentemente all'ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità della lavoratrice dipendente. La lavoratrice può tuttavia scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) di cui al punto [G1](#) per il periodo di permanenza all'estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.

- **G4. IL PAPÀ LAVORATORE DIPENDENTE PUÒ USUFRUIRE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ?**

Sì. Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, ai sensi dell'art.31 del DLgs n. 151/2001 (così come novellato dal comma 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) e alle medesime condizioni, al padre lavoratore dipendente. E' necessario, in ogni caso, che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente e rinunci al congedo di maternità (circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008, punto 2). Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

- **G5. SE L'ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, LA MADRE O IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN ESTENSIONE DELLA DURATA DEL CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ?**

No. Il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in caso di adozione di due o più fratelli.

- **G6. E' POSSIBILE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTE USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE?**

Sì. Il congedo parentale è un'astensione facoltativa dal lavoro riconosciuta dalla legge ad entrambi i

genitori, anche contemporaneamente, anche in caso di adozione. Il congedo parentale può essere usufruito solo dopo l'ingresso in Italia del minore adottato, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, elevabile a sette per il padre che ne usufruisca per almeno sei mesi. Complessivamente, il periodo di congedo parentale goduti dai due genitori non può superare i dieci mesi, (undici nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno tre mesi) (in realtà da quando è stato aggiunto consecutivi o frazionati, di fatto il il vincolo dei 3 mesi è stato tolto).

Durante il congedo parentale usufruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, il lavoratore/la lavoratrice dipendente hanno diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo (sommando la durata dei congedi parentali goduti da entrambi i genitori) di sei mesi.

Nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, l'indennità pari al 30% della retribuzione spetta altresì anche per il rimanente periodo di congedo parentale.

Il lavoratore dipendente che voglia godere del congedo parentale deve presentare la domanda al datore di lavoro ed all'INPS (se si tratta di lavoratori dipendenti privati) con 15 giorni di preavviso, fatta salva l'impossibilità a dare preavviso.

- **G7. SE L'ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, LA MADRE E IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN'ESTENSIONE DEL CONGEDO PARENTALE?**

Sì. Il congedo parentale, al contrario del congedo di maternità, è legato alla persona fisica del figlio. Pertanto, se l'adozione riguarda due o più minori, il periodo di congedo spetta nella sua interezza per ciascun figlio (es. un figlio = 11 mesi; due figli = 22 mesi; tre figli = 33 mesi; ecc).

- **G8. E' POSSIBILE PER LA MADRE LAVORATRICE A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA USUFRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ?**

Sì, in forza della [sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012](#) alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata è stato esteso il diritto ad astenersi dal lavoro per congedo di maternità. Tale congedo, è pari a cinque mesi. Si veda il conseguente messaggio INPS n. 371 dell'08/01/13.

Per avere diritto all'indennità la madre lavoratrice a progetto deve avere maturato almeno tre mesi di contribuzione. L'indennità di maternità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi, percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

- **G9. IL PAPÀ LAVORATORE A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA PUÒ USUFRUIRE DI UN CONGEDO DI PATERNITÀ?**

Il padre lavoratore a progetto e categorie assimilate può fruire del congedo di paternità durante i 5 mesi successivi alla data effettiva dell'ingresso del minore in Italia in caso di espressa rinuncia della madre che abbia diritto al congedo, ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso di decesso o grave infermità della stessa, abbandono ovvero affidamento esclusivo. Per avere diritto all'indennità il padre lavoratore a progetto deve avere maturato almeno tre mesi di contribuzione. Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità delle lavoratrici a progetto ed assimilate.

- **G10. I GENITORI LAVORATORI A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA POSSONO GODERE DI CONGEDI PARENTALI?**

Sì. In caso di adozione internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato, a condizione il bambino non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i dodici anni di età. Durante il periodo di congedo parentale spetta al genitore un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito utile per il calcolo dell'indennità di maternità.

- **G11. LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE HA DIRITTO AI RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO?**

Sì, anche la lavoratrice madre adottiva ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, anche se il minore ha più di un anno di vita. I riposi, della durata di un'ora ciascuno, sono due per un orario di lavoro di sei ore o superiore ed uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

- **G12. E' POSSIBILE PER IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE USUFRUIRE DEI RIPOSI PER ALLATTAMENTO?**

Sì. I periodi di riposo per allattamento sono riconosciuti al padre lavoratore solo se si verifica una delle seguenti condizioni:a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Il diritto non può essere riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.

- **G13. SE L'ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, I RIPOSI PER ALLATTAMENTO POSSONO ESSERE RADDOPPIATI?**

Sì. I periodi di riposo per allattamento spettanti entro il primo anno dall'ingresso del minore in Italia sono raddoppiati in caso di adozione di due o più minori in famiglia.

- **G14. LA MADRE E IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD ASTENERSI DAL LAVORO SE IL BAMBINO SI AMMALA?**

Sì, la madre lavoratrice dipendente o, in alternativa, il padre lavoratore dipendente possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio adottivo, secondo una serie di ipotesi previste dall'art. 50 del D.Lgs n. 151/2001. Più precisamente, la legge prevede quanto segue, distinguendo i casi in base all'età del minore al momento dell'ingresso in Italia:

- minori che all'atto dell'adozione o dell'affidamento non hanno ancora compiuto i sei anni: 1) fino al compimento del sesto anno di età entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio sulla base della certificazione del pediatra; 2) fino agli otto anni di età, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (anno di vita e non anno solare);

- minori che, al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, hanno un'età compresa fra i sei e i dodici anni: entro i primi tre anni dall'ingresso, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno.

Per fruire dei congedi per la malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra del servizio sanitario nazionale. I periodi di congedo per la malattia del figlio non comportano retribuzione né indennità alcuna (salve disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva), ma la sola conservazione del posto di lavoro. Essi sono peraltro computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

- **G15. LA MADRE E IL PADRE LAVORATORI A PROGETTO HANNO DIRITTO AD ASTENERSI DAL LAVORO SE IL BAMBINO SI AMMALA?**

No, la norma non prevede astensioni dal lavoro per questa motivazione.

- **G16. ESISTE UNA TUTELA AL LICENZIAMENTO ANCHE IN CASO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ ADOTTIVA?**

Sì, il D.Lgs n. 5/10 ha esteso il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 151/01 fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, lettera d), della [legge n. 184/83](#), ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.